

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Provincia di Pordenone

**Comune di Sesto al Reghena**

---

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
Variante n.

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**  
- RAPPORTO PRELIMINARE -

Piccole aree a livello locale  
art. 6 comma 3 e art.12 Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.  
art. 4 comma 2 Legge Regionale n.16/2008

---

Progettisti:  
Pian. Terr. Elena CLARINI

Proponente:  
Maria Gabriella ODORICO

Geom. Denis SOVRAN

## 1. Premessa

La VAS è il processo di valutazione ambientale, previsto dalla Direttiva europea n. 2001/42/CE, che affianca un piano o un programma per considerarne i possibili effetti sull'ambiente, volto a supportarlo nell'assunzione delle scelte strategiche orientate ad uno sviluppo sostenibile.

Le valutazioni per la VAS assumono come criterio primario lo sviluppo sostenibile, ove uno dei presupposti della nozione di sostenibilità è l'integrazione della questione ambientale all'interno delle politiche settoriali e generali e dei relativi processi decisionali. L'integrazione del percorso di VAS nel processo di piano ha principalmente la finalità di portare a considerare in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale all'interno della definizione del piano e in tale senso il grado di integrazione raggiunto rappresenta esso stesso una misura del successo degli scopi della VAS. Affinché la VAS possa realmente influenzare e intervenire sugli aspetti decisionali e sulle scelte è fondamentale che sia realizzata di pari passo con l'elaborazione del Piano, accompagnandone ed integrandone il processo di formazione ed il relativo percorso decisionale. Nel processo valutativo vengono considerati quindi i valori, le sensibilità e le criticità dell'ambiente, nonché le caratteristiche e le identità dei luoghi coinvolti dal piano.

La VAS individua e valuta i possibili effetti significativi sull'ambiente e definisce le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano.

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi con potenziali effetti significativi sull'ambiente. A livello nazionale la direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successivamente modificato, dal D. Lgs. 04/2008 e dal D. Lgs. 128/2010.

La direttiva segue altri provvedimenti in materia ambientale come, tra gli altri, la Direttiva 85/337/CE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti sull'ambiente (VIA), modificata dalla Direttiva 97/11/CE; la Direttiva "Habitat" e la Direttiva "Uccelli", che prevedono la valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche cumulativi, sugli Habitat denominati Siti d' Importanza Comunitaria (SIC). In

particolare con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica con l'articolo 17 della Legge Regionale per la riforma dell'urbanistica n. 5 del 23 febbraio 2007, in particolare al comma 12 è previsto che il PSC è assoggettato alla procedura di VAS. Tuttavia nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alla Legge Regionale, in attesa dello strumento urbanistico regionale, la valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall'articolo 4 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 che stabilisce:

*1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:*

*a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;*

*b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;*

*c) autorità competente: la Giunta comunale;*

*2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:*

*a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);*

*b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).*

*3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

Il presente Rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l'elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della variante al P.R.G.C. del Comune di Sesto al Reghena.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con la direttiva europea 2001/42/CE e recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006 modificato ed integrato

dal D. Lgs. 4/2008, riguarda i programmi ed i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Pertanto lo scopo del presente documento, redatto nel rispetto dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è quello di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale le informazioni utili al fine di poter esprimere il proprio parere, necessario all'autorità competente (Giunta Comunale) per assumere il provvedimento finale di verifica in merito all'assoggettabilità della variante a Valutazione Ambientale Strategica.

## 2. Descrizione del contesto territoriale

Il territorio del comune di Sesto al Reghena, con una popolazione di più di 6300 abitanti, si colloca nell'ambito della pianura friulano-veneta, nella cerniera di collegamento tra le province di Pordenone e Venezia.

La viabilità si sviluppa lungo un'importante direttrice principale, la SP 28 che attraversa tutto il territorio da nord-est verso sud-ovest, e le arterie minori che servono l'intero ambito comunale. L'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano lambisce il territorio comunale a sud.

Il comune di Sesto al Reghena si compone del capoluogo comunale e di alcune frazioni e località: Bagnarola, Marignana, Ramuscello, Banduzzo, Borgo della Siega, Borgo di Sotto, Borgo Magredo, Borgo Sacile, Braida, Braidacurti, Casette, Fratticelle, Melmosa, Mure, Venchieredo, Versiola, Vissignano.

Il comune si estende per una superficie pari a poco più di 40 kmq.



Da un punto di vista morfologico il territorio è caratterizzato da terreni pianeggianti di composizione sabbioso-argillosa della bassa pianura pordenonese e situata ad un'altezza media di circa 15 m s.l.m.

L'idrografia è caratterizzata da bacini idrografici a scolo naturale. I fiumi e i canali che costituiscono la rete idrografica traggono origine da una serie di rogge che si dipartono in modo capillare dalla pianura compresa tra i fiumi Tagliamento e Meduna.

Il paesaggio più ricorrente del territorio è quello tipico della pianura. La vocazione agricola della maggior parte dei territori liberi da insediamenti abitati o artigianali/industriali è tale da favorire una copertura vegetale con spiccate caratteristiche stagionali legate ai vari cicli colturali.

### **3. Contenuti del Piano**

La presente variante è finalizzata a ripristinare la destinazione agricola su un'area posta lungo la SR 436 nei pressi dell'abitato di Ramuscello al fine di configurare la destinazione corrispondente all'uso attuale dell'area, vista la mancanza di interesse da parte della proprietà all'edificazione.

La variante consiste nella modifica alla zonizzazione

da zona B2 a zona E4

per 2.600 mq

Corrispondenti all'area edificabile individuata sul terreno censito catastalmente al foglio n. 22 mappale n. 468

#### 4. Caratteristiche del piano o programma

(ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e punto 1 Allegato I del D. Lgs. 4/2008)

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

*4.1. in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.*

Il Piano Regolatore Generale Comunale è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione Comunale opera al fine di disciplinare l'uso e l'assetto dell'intero territorio comunale. Il Piano recepisce le disposizioni di piani e programmi sovraordinati e costituisce il quadro operativo per gli strumenti da attuarsi e gli interventi da realizzarsi sul territorio.

La variante in esame restituisce la destinazione urbanistica relativa all'uso attuale dell'area determinando una riduzione di edificabilità.

*4.2. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati*

Le modifiche apportate dalla presente variante non influenzano altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

*4.3. la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.*

La variante in oggetto costituisce correttivo alla zonizzazione che non ha particolari implicazioni sulle componenti ambientali e sociali del territorio in quanto gli aggiustamenti apportati non incidono sulla sostanza dello strumento urbanistico e non definiscono novità che potrebbero determinare un diverso stato dei luoghi, rispetto alla situazione attuale.

*4.4. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*

La modifica di variante non determina problemi ambientali.

*4.5. la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*



Esaminati i contenuti della variante, le modifiche apportate risultano poco rilevanti ai fini dell'attuazione della normativa del settore ambientale.

## **5. Caratteristiche degli impatti**

**(ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e punto 2 Allegato I del D. Lgs. 4/2008)**

Considerato la tipologia e l'entità delle modifiche, si ritiene che la Variante non abbia impatti maggiori rispetto alle previsioni dell'attuale PRGC sul sistema ambientale.

### *5.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti*

Non sono ipotizzabili impatti ambientali derivanti dall'approvazione della variante sulla morfologia, sulla vegetazione, sull'ambiente idrico superficiale, sul sottosuolo e sulle acque sotterranee, sulla qualità dell'aria e del clima acustico. Pertanto sono trascurabili gli impatti sulle matrici ambientali, sia come probabilità durata e frequenza che come effetti cumulativi.

### *5.2 Carattere cumulativo degli effetti*

Gli interventi derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante non prevedono alcun impatto che possa avere carattere cumulativo.

### *5.3 Natura transfrontaliera degli effetti*

Le modifiche apportate dalla variante si riferiscono ad ambiti di rilevanza comunale pertanto si può affermare che gli effetti non hanno incidenze transfrontaliere.

### *5.3 Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incendi)*

Gli eventuali effetti determinati dalle modifiche non avranno conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, in quanto non relazionabili con fattori di criticità o scenari futuri in grado di creare situazioni di incompatibilità verso le esigenze di tutela delle popolazioni insediate o del quadro ambientale rilevato.

Pertanto, la variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.

### *5.4 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata)*

La modifica riguarda la trasformazione di un'area di 2.600 mq. Rispetto al territorio comunale (40,68 kmq) l'estensione della modifica rappresenta il 0,006%. Si può

confermare che l'entità e l'estensione nello spazio sono circoscritte alla localizzazione puntuale della modifica e pertanto non relazionabili con il contesto più ampio.

*5.5 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo*

Viste la modesta portata degli interventi non si ritiene che questi provochino il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo (emissioni, inquinamenti..).

*5.6 impatti su paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Dalla ricognizione delle zone ambientali vincolate, come individuate nella cartografia allegata al presente elaborato, si evince che le modifiche apportate dalla variante non hanno incidenze sugli ambiti di pregio ambientale riconosciuti a livello comunitario (SIC e ZPS). In alcun caso le modifiche interessano aree all'interno o in prossimità dei siti Natura 2000 considerati in quanto non vi sono siti all'interno del territorio comunale e i più prossimi si trovano a una considerevole distanza dal territorio comunale.

Rispetto al punto di modifica i siti Natura 2000 sono localizzati:

ZSC Bosco Torrate 6,6 km

SIC/ZPS Bosco Zacchi 12,1 km

ZPS Ambiti fluviali del Reghena e Lemene – Cave di Cintocaomaggiore 6,7 km

SIC Fiumi Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cintocaomaggiore 3,2 km

ZSC Bosco di Golena del Torreano 6,9 km

L'allegato grafico evidenzia altresì le aree tutelate a livello nazionale (Acque Pubbliche – D. Lgs. 42/2004) e regionale (Prati stabili – L.R. 9/2005).

## 6. Conclusioni

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti emergono le seguenti considerazioni:

- gli interventi ammessi con la presente variante non rientrano tra quelli elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 04/2008 (che sostituisce integralmente quanto disposto dalla parte II del D. Lgs. 152/2006 e relativi allegati) per i quali è obbligatoria la procedura di VAS;
- la variante è finalizzata a riconoscere uno stato di fatto e pertanto non sono ipotizzabili alterazioni rispetto allo stato dei luoghi;
- non vi sono interferenze con la Rete dei siti Natura 2000.
- il contenuto della Variante non introduce elementi o azioni in grado di produrre interferenze o alterazioni del sistema ecologico o per la biodiversità del territorio comunale.

Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che la variante in esame non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

San Vito al Tagliamento,

---

**ALLEGATO GRAFICO n. 1**

*C.T.R. scala 1:50.000  
con individuazione Aree Naturali tutelate*

---